



COMUNE DI SOLBIATE OLONA

Via Matteotti, 2 - 21058 Solbiate Olona (VA)
Telefono: 0331 649516 | Fax: 0331 641930
P. IVA: 00223640129
Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.solbiateolona.va.legalmail.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 Registro Deliberazioni del 30-12-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

L'anno duemilaventitre addì trenta del mese di dicembre alle ore 09:00, Sede Comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Saporiti Roberto	Assente	Monfrini Ottavio	Presente
Franchetti Clara	Presente	Sotgiu Paolo	Presente
Bianchi Pamela	Presente	Caprioli Samantha	Assente
Ghioldi Emanuele	Presente	Luigi Melis	Presente
Mantegazza Renzo	Presente	La Cognata Rita	Assente
Piazza Rita	Presente	Nardi Giuseppe	Assente
Spagarino Donatella	Presente		

Presenti...: 9

Assenti...: 4

Gli assessori esterni, non facente parte del Consiglio Comunale, risultano:

Leo Giuseppe	P
Catone Stefano Gianfrancesco	P
Cometti Fiorella	P
Panariello Annamaria	P

Partecipa il II Segretario Comunale Seminari Dott. Massimo.

Il Signor Leo Giuseppe, Vice Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO che la Legge di bilancio per l'anno 2024 è ancora in fase di elaborazione e dovrà a sua volta essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene in ogni caso prioritario approvare il bilancio di previsione per l'anno 2024 entro il 31 dicembre 2023, per garantire agli Uffici un'immediata operatività nel 2024, riservando il possibile aggiornamento della propria manovra finanziaria, ove il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024 dovesse essere prorogato da parte del Legislatore e la Legge di bilancio 2024 ed i relativi provvedimenti collegati dovessero introdurre delle novità in materia di entrate locali tali da incidere sul bilancio di previsione approvato dal Comune;

CONSIDERATO che il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (cd. Decreto Crescita), ha introdotto numerose novità in materia di Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, modificando

l'art. 13, comma 15 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e sancendo che «a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360»;

CONSIDERATO che, in attuazione di tale disposizione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha approvato il Decreto del 20 luglio 2021, con cui sono state stabilite le specifiche tecniche di invio delle delibere e dei regolamenti delle entrate locali, prevedendo che, *«al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane deve avvenire utilizzando un formato elettronico che rispetti le specifiche tecniche di cui al relativo Allegato A»*, il quale stabilisce che *«le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:*

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile;*
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata, in formato PAdES con estensione .pdf»;*

CONSIDERATO che ulteriori novità in materia di deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali sono state introdotte dalla L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 756, il quale ha stabilito che, «a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione»;

- art. 1, comma 757, il quale ha stabilito altresì che «in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote»;

- art. 1, comma 764, secondo cui, *«in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto»*;
- art. 1, comma 767, come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. b) L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), il quale ha stabilito che *«le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. del 25 luglio 2023 n. 172, emanato in applicazione delle sopra citate disposizioni ed avente ad oggetto l'«*individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*»;

CONSIDERATO che tale decreto prevede, in particolare, che:

- i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU, rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 L. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica prevista dalla stessa disposizione e con riferimento alle fattispecie ivi individuate;
- l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote;
- la delibera approvata senza il Prospetto, elaborato attraverso l'applicazione informatica, non è idonea a produrre effetti;
- la correzione dei dati di un Prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente;
- l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, decorre dall'anno di imposta 2024;

EVIDENZIATO che, nelle more di tale evoluzione normativa, con emendamento al D.L. 29 settembre 2023 n. 132, in fase di conversione in Legge, è stato previsto il rinvio al 2025 dell'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU con l'elaborazione del Prospetto e l'utilizzo dell'applicazione

informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

CONSIDERATO pertanto che – a fronte di tale proroga di ormai imminente approvazione – le fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU per l'anno 2024 potranno essere approvate dal Comune con le precedenti modalità, senza obbligo di avvalersi dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

VISTA la deliberazione di C.C. del 31/12/2023 n. 43, con cui sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2023;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2024, le aliquote adottate nel 2023;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di C.C. del 22.04.2023 n. 2 e riservato il suo aggiornamento nei termini di legge;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del Servizio tributi;

UDITO l'intervento del Presidente del Consiglio Comunale ad interim Clara Franchetti che introduce il punto all'ordine del giorno e cede successivamente la parola all'Ass. Anna Maria Panariello;

UDITO l'intervento dell'Ass. Anna Maria Panariello che illustra in dettaglio il contenuto del punto all'ordine del giorno medesimo comunicando che in forza del presente provvedimento vengono confermate le aliquote già vigenti;

UDITO l'intervento del Consigliere Luigi Salvatore Melis che rileva come in forza del presente atto vengano aumentate le soglie di esenzione dal tributo in discorso;

ESITO VOTAZIONE

Presenti: nove;
Votanti: nove;
Favorevoli: otto;
Contrari: uno (Luigi Salvatore Melis)
Astenuti: nessuno

DELIBERA

- **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di approvare** le fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU per l'anno 2024, confermando le aliquote adottate nel 2023, secondo lo schema di seguito riportato, dando atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, le aliquote approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2024, essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione;

- **di approvare**, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2024, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote dell'IMU, come di seguito riportate:

Aliquote IMU 2024

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,7 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,7 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	Esenti (legge 160/2019)
Terreni agricoli	9,5 per mille
Aree edificabili	10,2 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,2 per mille
Altri fabbricati	10,2 per mille
Unità abitative di Cat A possedute in aggiunta all'abitazione principale che costituiscono corpo unico con le stesse	8,3 per mille

- **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU, di modificare la presente delibera, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione, unitamente al rinvio di quello per l'adozione del bilancio di previsione 2024;
- **di dare atto che**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, nonché dell'art. 1, comma 767 L. 160/2019;
- **di dichiarare** con separata votazione riportante il medesimo esito di quella relativa al merito del provvedimento il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

Vice Sindaco

Leo Giuseppe

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Il Consigliere Anziano

Franchetti Clara

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

Il Segretario Comunale

Seminari Dott. Massimo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-2023

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 30-12-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Seminari Dott. Massimo

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*